

Codice DB1809

D.D. 21 marzo 2011, n. 166

D.D. n.1165 del 15/10/10. Approvazione dello schema di contratto tra la Regione Piemonte ed il Politecnico di Torino - Dipartimento Casa Città', relativo alla realizzazione del progetto: Ricerca relativa all'attività di verifica delle spese.

Premesso che,

la Legge Regionale n. 21 del 16 giugno 2006 “Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico”, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 23 maggio 2008, favorisce lo sviluppo economico regionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;

la Giunta Regionale con D.G.R. n. 36-12629 del 23 novembre 2009 di attuazione della Legge Regionale n. 21 del 16.06.2006 e s.m.i. ha approvato il Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 – “*Piemontesei a casa*” che prevede interventi per il miglioramento dell’accoglienza turistica, azioni a sostegno del rafforzamento della capacità commerciale e competitiva delle imprese turistiche ed azioni a sostegno della qualificazione complessiva dell’offerta turistica;

l’Asse 2.1.1 del Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 – “*Piemontesei a casa*” prevede che le azioni a sostegno della qualità e del miglioramento dell’offerta non possano prescindere da un esame attento e scrupoloso dei dati relativi alle singole componenti dell’offerta e che per perseguire le finalità del miglioramento e della qualificazione dell’offerta turistica piemontese, la Regione effettui studi, ricerche ed analisi, e promuova la realizzazione di sistemi informativi e di banche dati, l’approfondimento delle problematiche e la ricerca delle relative soluzioni, anche mediante l’organizzazione di convegni e seminari, la pubblicazione di dati, studi e manuali tecnici;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-3401 del 17 luglio 2006 è stata approvata un’intesa programmatica per il coordinamento degli interventi nell’ambito del Sistema Universitario Piemontese (rep. 11424), sottoscritta tra la Regione Piemonte e gli Atenei Piemontesi in data 31 luglio 2006;

il Comitato Regionale di Coordinamento nella seduta del 26 gennaio 2007 ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della “Convenzione quadro per l’utilizzo da parte della Regione Piemonte di competenze specialistiche degli Atenei Piemontesi” (rep. n. 12581 del 24 luglio 2007), inserendola nella propria programmazione;

tra il Dipartimento Casa Città del Politecnico di Torino e la Regione Piemonte è stato siglato (rep. n. 11226 del 18/05/2006) un accordo di collaborazione nel settore dell’estimo e delle valutazioni economiche;

in base alla legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica” e al “Programma Triennale 2009-1011” d’attuazione della medesima L.R. 2/2009 e s.m.i., la Regione Piemonte è destinataria di numerose

richieste di contributo finanziario, da parte di imprese, enti pubblici e no profit, intese al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, al potenziamento e valorizzazione del patrimonio impiantistico e al sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria;

la Regione Piemonte riconosce l'esigenza di correlare l'erogazione dei contributi con la verifica delle spese di gestione e degli investimenti per il patrimonio impiantistico delle aree sciabili relativa alle istanze finanziate dalla Regione Piemonte in base alla L.R.2/2009 e s.m.i. - Programma Triennale 2009-2011;

al fine di sviluppare tale verifica, con determinazione dirigenziale n. 1165 del 15/10/2010, la Regione ha provveduto ad affidare un incarico di ricerca al Politecnico impegnando, a titolo di contributo, la somma di Euro 40.000,00 sul cap. 182127 (imp. n. 4061) del Bilancio Regionale 2010 a seguito di presentazione, da parte del Politecnico (ns. prot. n. 33277/DB 18.09 del 15 ottobre 2010), di una proposta dettagliata per l'attività che dovrà svilupparsi attraverso la verifica delle spese di gestione, delle spese riguardanti gli interventi sulla sicurezza e degli investimenti per il patrimonio impiantistico delle aree sciabili relativa alle istanze finanziate dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 2 del 2009, Programma Triennale 2009-2011;

con la medesima D.D. n. 1165 del 15/10/2010 la Regione Piemonte stabiliva inoltre di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione di apposito schema di contratto;

ritenuto altresì di approvare lo schema di contratto, sopra richiamato, allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1), con il quale sono definite le modalità di attuazione dell'incarico e regolati i rapporti tra la Regione ed il Politecnico di Torino;

al progetto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 3 del 16/01/2003, è stato assegnato il seguente CUP J65E10000340002;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), art. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la l.r n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 “*Legge finanziaria per l’anno 2010*”;

vista la Legge regionale 31/12/2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011 – 2013”;

visto il Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 - “Piemonte...sei a casa”, approvato con D.G.R. n. 36-12629 del 23 novembre 2009;

vista la L. n. 3 del 16/01/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”

vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie..”;

visto il D.L. 187/2010, convertito con legge 17 dicembre 2010, n.217 “...misure urgenti in materia di sicurezza”;

determina

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) con il quale sono definite le modalità di attuazione dell’incarico relativo alla realizzazione del progetto: “Ricerca relativa all’attività di verifica delle spese di gestione, delle spese riguardanti gli interventi sulla sicurezza e degli investimenti per il patrimonio impiantistico delle aree sciabili relativa alle istanze finanziate dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 2 del 2009, Programma Triennale 2009-2011” e regolati i rapporti contrattuali tra la Regione Piemonte e il Politecnico di Torino - Dipartimento Casa Città;

- di stabilire che l’importo assegnato con D.D. n. 1165 del 15/10/2010, a titolo di contributo, per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto è pari a Euro 40.000,00 (cap. 182127, imp. n. 4061/2010) e sarà erogato a favore del Politecnico di Torino Dipartimento Casa-Città secondo le modalità indicate nel contratto e dietro presentazione della documentazione probante la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, vistata dagli uffici regionali competenti nonché nel rispetto del “Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 - “Piemonte...sei a casa”;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi

Allegato

CONTRATTO DI RICERCA

Tra

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica

e

POLITECNICO DI TORINO

Dipartimento Casa-città

**PER LA VERIFICA DELLE SPESE DI GESTIONE E DEGLI INVESTIMENTI PER IL
PATRIMONIO IMPIANTISTICO DELLE AREE SCIABILI RELATIVA ALLE ISTANZE
FINANZIATE DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 2/2009 E S.M.I. –
PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011.**

PREMESSO CHE

- tra il Dipartimento Casa Città del Politecnico di Torino e la Regione Piemonte è stato siglato (rep. n. 11226 del 18/05/2006) un accordo di collaborazione nel settore dell'estimo e delle valutazioni economiche;
- con D.G.R. n. 4-3401 del 17 luglio 2006 è stata approvata un'intesa programmatica per il coordinamento degli interventi nell'ambito del Sistema Universitario Piemontese, rep. n. 11424, sottoscritta tra Regione e Atenei piemontesi in data 31 luglio 2006;
- il Comitato Regionale di Coordinamento nella seduta del 26 gennaio 2007 ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della "Convenzione quadro per l'utilizzo da parte della Regione Piemonte di competenze specialistiche degli Atenei Piemontesi" (rep. n. 12581 del 24 luglio 2007), inserendola nella propria programmazione;
- la Legge Regionale n. 21 del 16 giugno 2006 "Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico", così come modificata dalla L.R. n. 12 del 23 maggio 2008, favorisce lo sviluppo economico regionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;
- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 36-12629 del 23 novembre 2009 di attuazione della Legge Regionale n. 21 del 16.06.2006 e s.m.i. ha approvato il Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 – "*Piemontesei a casa*" che prevede interventi per il miglioramento dell'accoglienza turistica, azioni a sostegno del rafforzamento della capacità commerciale e competitiva delle imprese turistiche ed azioni a sostegno della qualificazione complessiva dell'offerta turistica;
- l'Asse 2.1.1 del Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 – "*Piemontesei a casa*" prevede che le azioni a sostegno della qualità e del miglioramento dell'offerta non possano prescindere da un esame attento e scrupoloso dei dati

relativi alle singole componenti dell'offerta e che per perseguire le finalità del miglioramento e della qualificazione dell'offerta turistica piemontese, la Regione effettui studi, ricerche ed analisi, e promuova la realizzazione di sistemi informativi e di banche dati, l'approfondimento delle problematiche e la ricerca delle relative soluzioni, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari, la pubblicazione di dati, studi e manuali tecnici;

- In base alla legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" e al "Programma Triennale 2009-1011" d'attuazione della medesima L.R. 2/2009 e s.m.i., la Regione Piemonte è destinataria di numerose richieste di contributo finanziario, da parte di imprese, enti pubblici e no profit, intese al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, al potenziamento e valorizzazione del patrimonio impiantistico e al sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria;
- la Regione Piemonte riconosce l'esigenza di correlare l'erogazione dei contributi con la verifica delle spese di gestione e degli investimenti per il patrimonio impiantistico delle aree sciabili relativa alle istanze finanziate dalla Regione Piemonte in base alla L.R.2/2009 e s.m.i. - Programma Triennale 2009-2011;
- al fine di sviluppare tale verifica, con determinazione dirigenziale n. 1165 del 15/10/2010, la Regione ha provveduto ad affidare un incarico di ricerca al Politecnico impegnando, a titolo di contributo, la somma di Euro 40.000,00 sul cap. 182127 del Bilancio Regionale 2010 a seguito di presentazione, da parte del Politecnico (ns. prot. n. 33277/DB 18.09 del 15 ottobre 2010), di una proposta dettagliata per l'attività che dovrà svilupparsi attraverso la verifica

delle spese di gestione, delle spese riguardanti gli interventi sulla sicurezza e degli investimenti per il patrimonio impiantistico delle aree sciabili relativa alle istanze finanziate dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 2 del 2009, Programma Triennale 2009-2011;

TRA

REGIONE PIEMONTE, di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, , rappresentata dalla dott.ssa Maria Virginia Tiraboschi, Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport, (omissis), domiciliata per l'incarico presso la Regione Piemonte, Via Bertola n.34 - 10122 TORINO.

E

POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO CASA-CITTA', di seguito per brevità denominato semplicemente Politecnico, rappresentato dal suo direttore prof.ssa Costanza Roggero, (omissis), domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, delegato dal Rettore con D.R. n. 382 e approvato dalla Giunta del Dipartimento il 26 novembre 2009.

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA REDATTA IN DUE COPIE SI

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La Regione affida al Politecnico le attività di seguito meglio specificate, per sviluppare una ricerca finalizzata alla verifica delle spese di gestione e degli investimenti per il patrimonio impiantistico delle aree sciabili relativa alle istanze finanziate dalla Regione Piemonte in base alla L.R.2/2009 e s.m.i. - Programma Triennale 2009-2011, che dovrà essere redatta nel rispetto di quanto stabilito nella legge regionale stessa e negli accordi di cui alle premesse.

La ricerca oggetto di incarico dovrà svilupparsi, a partire dalla suddivisione delle istanze nelle tre categorie previste dalla citata legge regionale (CATEGORIA A - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, CATEGORIA B - Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica e CATEGORIA C - spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria), attraverso le seguenti fasi di lavoro:

1. Fase I

- la verifica dei costi degli interventi idonei e finanziati, delle spese sostenute per la sicurezza delle aree sciabili e delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria;
- l'analisi dei computi metrici estimativi, nonché delle note giustificative presentate;
- la proposta di una prima segmentazione dei costi di investimento e delle spese relative alla sicurezza e alla gestione per macrocategoria tipologica, entità del contributo, entità delle risorse private, ambiti territoriali, soggetti beneficiari, ecc..

2. Fase II

- la realizzazione di una banca dati informatizzata e implementabile, costruita a partire dai casi analizzati. Tale database, che rappresenta il supporto alle verifiche e alle elaborazioni statistiche in oggetto, potrà inoltre essere arricchito di informazioni di carattere macroeconomico, urbanistico, socio-territoriale e turistico. L'insieme di questi dati può costituire uno strumento di monitoraggio e indirizzo utile per piani di attuazione futuri;
- l'elaborazione statistica e l'eventuale "standardizzazione" dei costi di intervento e delle spese di gestione, anche sulla base dei risultati ottenuti nella fase.

3. Fase III

- la georeferenziazione dei dati analizzati. Tale attività permetterà di effettuare letture tematiche degli interventi finanziati dalla Regione; restituzione grafica delle variabili e dei fenomeni considerati; comunicazione più efficace dell'impatto dei finanziamenti regionali sui territori turistici.

Art. 2 – Referenti Scientifici

Quali referenti scientifici per i rapporti inerenti il presente contratto la Regione e il Politecnico individuano rispettivamente

- dott.ssa Maria Virginia Tiraboschi, Direzione Cultura, Turismo e Sport
- prof. Riccardo Roscelli, Dipartimento Casa-città

Art. 3 – Durata e rinnovo

Il presente contratto entra in vigore alla data della firma e ha durata di otto mesi.

La durata del presente contratto potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio di lettere prima della scadenza. Dopo la scadenza, il contratto potrà eventualmente essere rinnovato con apposito accordo scritto.

Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione della ricerca di cui all' articolo 1 la Regione Piemonte riconosce e corrisponde al Politecnico, a titolo di contributo, la somma € 40.000,00, secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo assegnato (pari ad €. 20.000,00) ad avvenuta dimostrazione, da parte del Politecnico, dell'inizio della ricerca quale anticipo, a dimostrazione dell'avvio deve essere presentata una relazione che soddisfi tutte le attività indicate nella fase 1 – Art. 1 del presente contratto;
- il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, ad avvenuta rendicontazione finale della spesa effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità della ricerca realizzata con i contenuti di cui all'art.1 del presente contratto.

La liquidazione degli importi di cui sopra, avverrà in seguito all'adempimento delle obbligazioni pattuite nel presente contratto, previa approvazione da parte degli uffici

regionali competenti.

Le attività, così come descritte all'art. 1 del presente Contratto, dovranno essere conformi al Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 denominato "Piemonte ... sei a casa", approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-12629 del 23 novembre 2009, e dovranno essere analiticamente rendicontate nell'apposito "Modello di rendicontazione" approvato con D.D. 912 del 2 agosto 2010.

La citata documentazione dovrà essere trasmessa a Regione Piemonte, Settore Offerta Turistica – Direzione Cultura, Turismo e Sport, Via Avogadro 30 – 10121 Torino, specificando l'oggetto dell'incarico nonché il **CUP J65E10000340002**.

Il CUP assegnato al progetto in oggetto dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili.

Le somme dovute verranno corrisposte a mezzo bonifico bancario.

Art. 5 – Variazione del programma

Se durante lo svolgimento dei lavori dovesse emergere la necessità di una variazione del programma di ricerca di cui all'articolo 1, tale modifica deve essere concordata fra le parti con scambio di lettera.

Art. 6 – Collaboratori esterni

Parte della somma prevista all' 4 può essere destinata a collaborazione di personale esterno al Politecnico e/o al finanziamento di assegni di ricerca o borse di studio per l'esecuzione di specifici compiti relativi alla ricerca.

Art. 7 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

La Regione si impegna inoltre a fornire al prof. Riccardo Roscelli e ai suoi collaboratori tutta l'assistenza necessaria per condurre la ricerca nonché la piena disponibilità del personale della stessa.

Qualora si rendesse necessario, la Regione consentirà al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature

dell'altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 8 – Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente contratto restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna delle Parti senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fatti salvi gli impegni di cui al successivo Articolo 10.

Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i risultati/elaborati sono stati conseguiti/prodotti nell'ambito del presente contratto. Il Politecnico assicura la piena visibilità della Regione Piemonte in tutte le azioni di comunicazione relative alla ricerca di cui al presente contratto con espressa citazione del sostegno regionale e con la presenza del logo e marchio forniti dall'ente regionale stesso.

Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Il contenuto del presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Art. 11 – Privacy

Il Politecnico di Torino provvede al trattamento, e se necessario, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali e s.m.i..

La Regione si impegna a trattare i dati personali del Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

La Regione autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto.

Art. 12 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Art. 13 – Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Torino li.....

PER LA REGIONE PIEMONTE

IL DIRETTORE

(dott.ssa Maria Virginia Tiraboschi)

PER IL POLITECNICO DI TORINO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(prof.ssa Costanza Roggero)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(prof. Riccardo Roscelli)
